


COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA



ZONIZZAZIONE ACUSTICA L.R. 21/99

RELAZIONE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TAV. N. 0

ELENCO ELABORATI

el n.	00	RELAZIONE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	
tav. n.	01/01	INTERO TERRITORIO COMUNALE	SCALA 1:5000

ZONING: ING. GIANNI DELLAI ARCH. MARCO DELLAI STUDIO AEDIS VICENZA

AEDIS STUDIO DI PROGETTAZIONE
36100.VICENZA CONTRA' PIAZZA DEL CASTELLO 3 tel. 0444 326842 fax 0444 326843
dellai@jol.it www.dellai-aedis.com



COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L.R.21/99

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

PREMESSA	2
1° FASE.....	2
TERRITORIO COMUNALE	3
CLASSIFICAZIONE	3
2° FASE.....	5
3° FASE.....	5
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	6
ALLEGATO D.P.C.M. 14/11/97	8

GENNAIO 2002 stampa maggio 2002

PREMESSA

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- DPCM 1/3/1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- DgrV n. 4313 del 21/9/93, Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto.
- Nota ULSS Dipartimento di Fisica ambientale di Vicenza prot. 52/94 del 13.01.94
- Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.
- D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 21/99

La classificazione acustica si riferisce alla sola 1° fase.

1° FASE

In questa prima fase si esclude la necessità di accertare lo stato di inquinamento acustico, secondo quanto precisato anche dalla competente Sezione dell'ULSS (nota 13/1/94 prot.52/94)

Sono stati prodotti i seguenti elaborati su carta tecnica regionale :

In materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si è redatta la classificazione del territorio comunale in zone, in funzione delle loro destinazioni d'uso e dello strumento urbanistico vigente, secondo le disposizioni normative del DPCM 1/3/91 art. 2, della legge quadro 447/95 art. 6 e della Dgr 4313/93.

- TAV. N. A 01 - 01/01 ZONIZZAZIONE ACUSTICA INTERO TERRITORIO COMUNALE SCALA 1:5000

L'individuazione delle zone per ogni singola classe di destinazione d'uso, si basa sui criteri orientativi della Dgr n. 4313/93 (punto 1.0) :

..sono aree delimitate in seguito alla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti e non devono considerare le previsioni di PRG, bensì, qualora tali previsioni non siano ancora realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio;

- sono aree definite per caratteristiche omogenee o ambiti funzionali significativi;

I parametri di riferimento principali per l'individuazione delle singole classi sono:

- densità di popolazione;
- intensità del traffico veicolare
- presenza/assenza di attività commerciali e terziarie;
- presenza/assenza di attività artigianali e produttive;
- coincidono dove possibile con la zonizzazione di PRG;
- hanno dimensioni tali da evitare la micro suddivisione del territorio;
- hanno confini possibilmente lungo assi viari e limiti naturali o coincidere, per quanto possibile, con le Z.T.O. del P.R.G.;
- le aree confinanti devono avere limiti massimi del livello sonoro che non differiscono di più di 5 dB(A) (Legge quadro 447/95 art. 4 punto a);

le aree, con limiti massimi di livello sonoro superiori ai 5 dB(A), sono separate da fasce di transizione

TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale, in relazione all'aspetto di cui trattasi è caratterizzato in sintesi dai seguenti aspetti emergenti:

- la zona collinare agricola localizzata ad ovest;
- la zona residenziale confinante ad ovest con la suddetta zona collinare;
- la zona industriale posta ad ovest della provinciale e praticamente confinante con la zona residenziale;
- la zona agricola di pianura ovest, confinante sia con la zona residenziale che con la zona industriale;
- la zona agricola di pianura ad est della provinciale.

Gli insediamenti residenziali sono generalmente ubicati al limite tra la fascia collinare e la fascia di pianura collinare.

Il P.R.G. suddivide le zone agricole nelle sottozone:

- E1 aree di collina praticamente inedificata;
E2 aree di pianura scarsamente edificata;

CLASSIFICAZIONE

In riferimento alle definizioni del DPCM 1/3/91 tab. 1 e DPCM 14/11/1997 tab. A, (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) applicate al territorio comunale di Zermeghedo si sono individuate le seguenti classi e caratteristiche in funzione delle destinazioni d'uso:

- CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
CLASSE II : AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
CLASSE III : AREE DI TIPO MISTO
CLASSE IV : AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA (VIABILITA' PROVINCIALE)
CLASSE V : AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
CLASSE VI : nessuna zona individuata sul territorio comunale.

Si riportano di seguito le definizioni del DPCM

1) CLASSE I : *"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici."*

In questa classe si sono inserite, secondo le definizioni del P.R.G. vigente:

LA ZONA AGRICOLA COLLINARE.

Sono state escluse le aree verdi, le attrezzature scolastiche e per lo svago, in quanto l'ubicazione urbana e le limitate dimensioni non permettono di delimitare aree sufficientemente protette, di conseguenza sono assimilabili alle zone residenziali di appartenenza.

2) CLASSE II : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali"*.

Sono state incluse in questa classe tutte le zone residenziali, le contrade e i nuclei rurali e quasi tutta la viabilità comunale

3) CLASSE III : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici"*.

E' inserita in questa classe la zona agricola di pianura, ove, per il tipo di coltura in atto, si prevede l'uso di macchine operatrici

4) CLASSE IV : *"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie"*.

E' inserita in questa classe la viabilità provinciale con la relativa fascia di rispetto

5) CLASSE V : *" Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni "*. Si intendono anche le abitazioni destinate al personale di custodia o al titolare d'azienda.

Si riconoscono in questa classe le aree industriali del comune.

6) CLASSE VI : *" Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e prive di abitazioni "*.

Non sono state identificate aree di questa classe nel comune di Zermeghedo

FASCE DI TRANSIZIONE: lungo i confini di aree in cui la differenza tra i limiti di esposizione al rumore supera i 5 dB(A), sono previste delle fasce di transizione per permettere il graduale passaggio di disturbo acustico; la dimensione è normata dalla citata DgrV/93 punto 3.0 in relazione al tipo di zone da separare. Nell'ambito comunale le fasce di transizione definite sono le seguenti:

transizione tra classe V e classe III	larghezza massima ml 50
transizione tra classe V e classe II	larghezza massima ml 50
transizione tra classe V e classe I	larghezza massima ml 50.

All'interno di tale fasce si prescrive che il livello sonoro vari linearmente dai limiti della classe superiore a quelli della classe inferiore.

I valori massimi ammissibili del livello sonoro equivalente (Leq) per ogni classe del territorio di riferimento sono riportati di seguito nel regolamento di attuazione (vedi)

Essi rappresentano i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed interno.

Per l'ambiente esterno l'imposizione riguarda il limite massimo assoluto (Leq) senza riferimento al rumore di fondo.

Per gli ambienti interni (escluse le aree produttive) si applica il criterio "differenziale".

I tempi di riferimento sono per il periodo diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e per il periodo notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

2° FASE

Successivamente alla classificazione acustica definita nella 1° fase, si dovrà procedere alla rilevazione fonometrica mirata.

Per la verifica all'interno dei locali, esclusi quelli produttivi, si applica il criterio differenziale definito come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (livello di pressione sonora continuo prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) e quello del rumore residuo (livello di pressione sonora continuo escluse le specifiche sorgenti disturbanti; DPCM/91 all.A) misurati con le finestre aperte.

Il DPCM impone che, oltre ai limiti massimi assoluti di ogni classe, la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello residuo non può essere superiore a 5 dB (A) nel periodo diurno e a 3 dB (A) in quello notturno.

In ogni caso, qualora il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB (A) nel periodo diurno e 30 dB (A) in quello notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e dunque accettabile. Ai fini dell'applicabilità del criterio differenziale ambientale, non sono invece accettabili valori di rumore misurati a finestre chiuse superiori a 60 dB (A) nel periodo diurno e a 45 dB (A) in quello notturno.

Si precisa inoltre che in fase di misurazione il DPCM/91 (all. B punti 4,5,6,7,8) consente modifiche del livello sonoro equivalente misurato in rapporto ai tipi di rumore riconosciuti mediante verifica strumentale (componenti tonali ed impulsive).

3° FASE

Il comune è tenuto alle competenze definite dalla legge quadro 447/95 (artt. 6,7,8,9,11,14) e della successiva legge regionale.

Per gli impianti produttivi esistenti che non rispettano i limiti massimi ammissibili della classe di appartenenza, si deve imporre l'adeguamento o la presentazione di un piano di risanamento acustico con opportuna relazione tecnica che indichi il termine di adeguamento delle imprese stesse (cfr. DPCM/91 artt. 3 e 4; legge quadro 447/95 art. 7).

Per nuovi impianti produttivi, infrastrutture collettive e l'esercizio di attività produttrici di rumore, il rilascio di concessione e autorizzazione edilizia deve essere subordinato alla valutazione di impatto ambientale (cfr. DPCM/91 art. 5 e legge quadro 447/95 art. 8).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

*Articolo AC01 LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL'AMBIENTE ESTERNO regolamentati dal DPCM 1/3/91e DPCM 14/11/97

Il territorio comunale è suddiviso ai sensi della vigente legislazione, nelle seguenti classi di destinazione d'uso del suolo, secondo la cartografia allegata:

TAV. N. A 01 - 01/01 ZONIZZAZIONE ACUSTICA
INTERO TERRITORIO COMUNALE SCALA 1:5000

I Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento sono riepilogati nelle seguenti tabelle

Tabella 1 valori limite di emissione

	Limiti max. di Leq in dB (A)	
	tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-6.00)
CLASSE I : aree particolarmente protette (zona collinare)	45 dB	35 dB
CLASSE II : aree residenziali	50 dB	40 dB
CLASSE III : aree agricole di pianura	55 dB	45 dB
CLASSE IV : aree ad intensa attività umana (provinciale)	60 dB	50 dB
CLASSE V : aree industriali	65 dB	55 dB

Tabella 2 valori limite assoluti di immissione

	Limiti max. di Leq in dB (A)	
	tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-6.00)
CLASSE I : aree particolarmente protette (zona collinare)	50 dB	40 dB
CLASSE II : aree residenziali	55 dB	45 dB
CLASSE III : aree agricole di pianura	60 dB	50 dB
CLASSE IV : aree ad intensa attività umana (provinciale)	65 dB	55 dB
CLASSE V : aree industriali	70 dB	60 dB

FASCE DI TRANSIZIONE:

Tutte le fasce di transizione hanno larghezza di ml. 50

All'interno di tali fasce i limiti, di cui alla tabella 1 e tabella 2 sopra riportate, hanno variazione lineare tra quelle delle classi separate

Valori limite differenziali di immissione.

Per la verifica all'interno dei locali, esclusi quelli produttivi, si applica il criterio differenziale definito come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (livello di pressione sonora continuo prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) e quello del rumore residuo (livello di pressione sonora continuo escluse le specifiche sorgenti disturbanti; DPCM/91 all.A) misurati con le finestre aperte.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni sui valori limite differenziali di immissione non si applicano:

alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

DEROGHE

Particolari deroghe possono essere concesse per manifestazioni sul territorio comunale, deroghe che dovranno essere esplicitate nel provvedimento autorizzativo che l'Amministrazione rilascia per le stesse,

VICENZA 08.01.02 . ING. GIANNI DELLAI

ALLEGATO D.P.C.M. 14/11/97**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997****Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.**emanato/a da : *Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 280 del 01/12/1997***SOMMARIO****TESTO**Art. 1. - Campo di applicazione.Art. 2. - Valori limite di emissione.Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.Art. 6. - Valori di attenzione.Art. 7. - Valori di qualita'.Art. 8. - Norme transitorie.Art. 9. - Abrogazioni.Art. 10. - Entrata in vigore.**ALLEGATO**Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)**TESTO**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;
 Considerata la necessita' di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;
 Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualita', di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. - Valori limite di emissione.

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita'.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6. - Valori di attenzione.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T L , multiplo intero del periodo di riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8. - Norme transitorie.

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 9. - Abrogazioni.

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 10. - Entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

Omissis

Tabella B valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70